

BANDO per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - ANNO 2021

Ambito n. 13 – Capofila COSSATO

AILOCHE, BENNA, BIOGLIO, BRUSNENGO, CANDELO, CAPRILE, CASAPINTA, CASTELLETTO CERVO, COGGIOLA, COSSATO, CREVACUORE, CURINO, GIFFLENGA, LESSONA (FUSIONE DI CROSA E LESSONA), MASSAZZA, MASSERANO, MEZZANA MORTIGLIENGO, MOTTALCIATA, PIATTO, PORTULA, PRAY, QUAREGNA CERRETO (FUSIONE DI QUAREGNA E CERRETO CASTELLO), SOSTEGNO, STRONA, VALDENGO, VALLANZENGO, VALLE SAN NICOLAO, VILLANOVA BIELLESE

COMUNE DI PRAY

Visti:

-la L.R. 9 dicembre 1998 n. 431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
-il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
-la D.G.R. Piemonte n. 18-3776 del 10 settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e definizione dei requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per l'accesso all'abitazione in locazione 2021;

RENDE NOTO

che dal **2 NOVEMBRE 2021 AL 10 DICEMBRE 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

REQUISTI FONDO 2021 – 2 fasce di accesso

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente bando (**2 novembre 2021**):

- 1) siano cittadini italiani, di uno Stato aderente all'Unione Europea, oppure cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) abbiano la residenza anagrafica nell'alloggio oggetto del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
- 3) siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuale, escluse le spese accessorie, non sia superiore a € 6.000,00;
- 4) siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
FASCIA A: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a € 13.405,08 equivalente al doppio del valore di una pensione minima INPS per l'anno 2021; l'incidenza del canone, regolarmente corrisposto nel 2021 al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dall'attestazione ISEE 2021 deve essere superiore al 14%;
FASCIA B: valore del reddito complessivo riportato nell'attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a € 13.405,08 ed inferiore a € 25.000,00; l'incidenza del canone regolarmente corrisposto nel 2021 al netto degli oneri accessori, sul reddito complessivo risultante dall'attestazione ISEE 2021 deve essere superiore al 24%; Per la fascia B il valore ISEE deve essere inferiore al limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale (€ 21.201,19);
- 5) non siano assegnatari di alloggi di edilizia sociale e conduttori di alloggi fruitori di contributi pubblici;
- 6) non siano conduttori di alloggi che abbiano beneficiato di contributi erogati dal Comune di PRAY per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLO);

- 7) non siano conduttori di alloggi che abbiano beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
- 8) non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano; concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile. La disposizione non si applica:
 - nel caso di nuda proprietà;
 - nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
 - nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario.

REDDITO DI CITTADINANZA

Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione 2021 i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore di reddito/pensione di cittadinanza.

Tuttavia i Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 6 del Decreto Ministeriale 19 luglio 2021, sono tenuti, successivamente all'erogazione dei contributi, *"a comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto"*.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 e s.m.i. .

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1. copia del permesso di soggiorno in corso di validità del solo richiedente nel caso in cui sia cittadino extra Europeo o apolide;
2. copia integrale del contratto di affitto, con estremi dati registrazione;
3. in caso di titolarità di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano, occorre allegare la documentazione necessaria a dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui al punto 8) dei requisiti;
4. in caso di reddito complessivo zero oppure inferiore al canone di locazione annuo stabilito nel contratto di locazione, è necessario rendere nella domanda di partecipazione la dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa la fonte di sostentamento;
5. copia delle ricevute di pagamento del canone 2021; eventuali integrazioni sono possibili unicamente entro il termine del 10 dicembre 2021.

ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia A) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia B) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato per ciascun ambito dal Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art. 2, comma 3 del D.M. 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia B è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia A come raccolto dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia B, esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a € 50,00.
5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

CASI PARTICOLARI

1. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.

2. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data del 2 novembre 2021. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
3. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso. Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata, presso il Comune nel quale si ha la residenza alla data del 2 novembre 2021, mediante la compilazione dell'apposito modulo, predisposto dal Comune capofila, pubblicata sul sito istituzionale del medesimo e scaricabile dai cittadini **dal 2 novembre 2021 al 10 dicembre 2021**.

Per i residenti a PRAY :

**La domanda potrà essere presentata
presso l'ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e il martedì dalle
ore 15,00 alle ore 18,00**

Dell'esito dell'istruttoria verrà data comunicazione al richiedente tramite comunicazione e-mail.

CONTROLLI E SANZIONI

1. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
2. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
3. L'Amministrazione comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Titolare trattamento dati personali :

Il Responsabile del procedimento è individuato _____